

AGEVOLAZIONI

Prelazione agraria estesa agli lap – parte prima

di Luigi Scappini

Dopo quasi 1000 giorni di gestazione, è finalmente arrivato il via libera al cd. **collegato agricoltura** con cui il Governo interviene in un settore che è un traino e un caposaldo di quel *made in Italy* tanto famoso e pubblicizzato nel mondo.

In questo contesto uno dei primi interventi concerne l'**estensione** della **prelazione agraria** all'**imprenditore agricolo professionale** iscritto alla previdenza agricola, a **condizione** però, che sul **fondo** oggetto di vendita **non** vi siano insediati **mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, enfiteuti coltivatori diretti**.

Con questa apertura si assiste a un ulteriore **avvicinamento** tra le due figure “principe” del mondo agricolo, il **coltivatore diretto** e l'**imprenditore agricolo professionale**, quest’ultima una figura più moderna introdotta con l’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, il decreto, ricordiamo, con cui è stata prevista anche la società agricola.

Si ricorda come il **coltivatore diretto** non trovi una propria definizione univoca da un punto di vista civilistico, con la conseguenza che, per cercare di definirlo nella maniera il più possibile completa, si rende necessario interpretare e unire gli elementi precipui che si rinvengono nelle varie norme che richiamano tale figura professionale.

L'**articolo 2083, cod. civ.** lo equipara al **piccolo imprenditore**, ragione per cui è definibile come il soggetto che esercita l’attività di coltivazione del fondo, professionalmente e in maniera organizzata, prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

Più circoscritto l'**articolo 6, L. 203/1982**, legge con cui si ricorda sono state **riscritte** le **regole** dei **contratti agrari**, che, riprendendo comunque il dato dell’articolo 2083, cod. civ., richiede che il **lavoro prestato** (dal coltivatore diretto e dalla sua famiglia) rappresenti almeno **1/3** di quello **necessario** per le **normali necessità**.

Oltre a queste due norme, ve ne sono altre, quali ad esempio, l’articolo 2, L. 1047/1956, l’articolo 3, L. 590/1965 e l’articolo 2, L. 9/1966, che consentono, in simbiosi con le precedenti, di poter definire il coltivatore diretto come **colui** che **esercita un’attività agricola** ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, **utilizzando il lavoro proprio** o della sua **famiglia**, e la cui **forza lavorativa non sia inferiore a un terzo** di quella complessiva **richiesta** dalla normale conduzione del fondo.

Alla figura professionale del coltivatore diretto, si affianca quella più moderna dello **lap**,

l'imprenditore agricolo professionale di derivazione comunitaria, che è andato a sostituire il precedente latp (imprenditore agricolo a titolo principale).

Lo lap è colui che, in possesso delle **competenze** e **conoscenze professionali**, **dedica** alle attività agricole, come definite dall'articolo 2135, cod. civ., **direttamente o** in qualità di società, almeno il **50%** del proprio **tempo di lavoro complessivo** e che **ricava** dalle attività medesime almeno il **50%** del **reddito globale** da lavoro.

Tali percentuali sono ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate individuate dall'articolo 17, Regolamento (CE) n.1257/1999.

Questa è la regola di base, poi, nella realtà operativa, si dovrà andare a verificare la disciplina specifica dettata dalle singole Regioni.

Per quanto concerne le conoscenze e competenze necessarie, in linea di massima, si ritengono sufficienti le lauree in **agraria** o **veterinaria**, nonché l'aver conseguito il **diploma** dell'istituto tecnico agrario o, in caso contrario, l'aver lavorato presso "aziende agricole" per un tempo come individuato dalle singole regionali.

Ai fini della determinazione della **percentuale** di incidenza del **reddito** agricolo prodotto, nel computo del reddito globale **non** si considerano le **pensioni** di ogni genere, gli **assegni a esse equiparati**, le **indennità** e le somme percepite per l'espletamento di **cariche pubbliche**, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

I singoli **regolamenti regionali** individuano, **in ragione** dei **terreni condotti** a titolo di **proprietà**, **affitto** o quant'altro, le **ore lavoro** che devono essere **dedicate** per poter coltivare detti fondi e quindi, in tal modo, si determina la prevalenza del tempo impiegato.

La qualifica di lap, oltre che dalle persone fisiche, può essere acquisita anche dalle **società agricole** ex D.Lgs. 99/2004, infatti, l'articolo 1, al comma 3 prevede che possono diventare tali **società di persone, di capitale e cooperative**.

In particolare, si ricorda come, per le **società di persone** almeno **un socio** deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica deve essere riconducibile ai soli soci accomandatari), per quelle di **capitali** e le **cooperative** almeno un **amministratore**, che sia anche **socio** per le **società cooperative**, deve essere un imprenditore agricolo professionale.

In ragione di quanto detto, una norma, che era prerogativa di un mondo rurale concepito e sviluppatosi in forma ridotta, viene a poter essere applicata anche a soggetti che possono avere **consistenti disponibilità economiche**, sulla falsariga di quanto avveniva già per l'agevolazione in sede di acquisto dei terreni (ppc), il tutto, si evidenzia, limitandosi ad avere nella propria compagine sociale un soggetto lap che **"dona"** la qualifica.

